



COMUNE DI FALOPPIO

Provincia di Como

DETERMINAZIONE DELL' AREA AFFARI GENERALI

N. 36 del 30/01/2026

N. 8 del Reg. Settore

OGGETTO: INCARICO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA L. N. 311/2004 COME MODIFICATA DALLA L. N. 74/2003 - SCAVALCO D'ECCEDEENZA , A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, 12 ORE SETTIMANALI A DECORRERE DAL 01.02.2026 E FINO AL 28.02.2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- L'unità di personale assegnata all'Area Tecnica con profilo di Funzionario Tecnico e investito dell'incarico di Elevata Qualificazione, con decorrenza 16.12.2025 si è trasferito per mobilità presso un altro Ente;
- Questo Comune, con decorrenza 16.12.2025 e sino al 31.01.2026, ha stipulato con il Comune di Solbiate con Cagno apposita convenzione per l'utilizzo congiunto di risorse umane a supporto dell'Area tecnica;

DATO ATTO che, scaduta la convenzione suddetta e nelle more della copertura del posto vacante, si ritiene di utilizzare personale a tempo determinato che abbia delle competenze specifiche in merito non essendo presente un'altra figura in questo Ente in grado di rivestire tale ruolo;

RICHIAMATA la nota prot. 621 del 22.01.2026, con la quale la Segretaria Comunale di questo Ente, Responsabile dell'Area Affari Generali, ha richiesto al Comune di Lipomo, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 e s.m.i., la disponibilità ad autorizzare l'utilizzo di proprio personale avente la necessaria esperienza e competenza ad assolvere le attività di cui sopra;

VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 28.01.2026 prot. 761 con la quale il Comune di Lipomo ha rilasciato l'autorizzazione all'utilizzo del proprio dipendente ... *OMISSIS* ...;

VISTI:

- l'art.1, comma 557 della Legge n.311/04, come modificato dalla L. 74/2023, che stabilisce quanto segue: *"i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza."*;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 25 maggio 2005, n. 2141, in particolare nella parte in cui prevede che: *"L'art.1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni e il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*. In tale sede si osservava, altresì,

come la citata norma si configuri quale fonte di una normativa speciale ed introduca una deroga al principio di unicità del rapporto a tempo pieno nella pubblica amministrazione, enucleato all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e si riferisce a lavoratori già dipendenti e, quindi, soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione consentendo, altresì nel limite delle 48 ore settimanali, un superamento dell'orario settimanale ordinario di 36 ore;

- la circolare 21 ottobre 2005, n. 2, del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;

RICHIAMATE le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 118/2012, n. 448/2013 e n. 303/2014 in base alle quali la prestazione di lavoro a "scavalco "eccedenza" (ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge n. 311/2004) conduce alla costituzione di una forma di pubblico impiego assimilabile all'assegnazione temporanea di personale di altra amministrazione; si tratta di norma disciplinante una particolare ipotesi di rapporti "a scavalco" (cioè a favore di più Enti contemporaneamente) che hanno la peculiarità di consentire al di fuori dell'orario di lavoro dell'ente di appartenenza lo svolgimento di funzioni presso altri enti locali; qualora l'amministrazione intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedure in convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari

aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78;

CONSIDERATO che la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di:

- orario lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile diritto costituzionalmente garantito;

VISTA la necessità contingente si stabilisce una durata oraria dell'incarico, quantificata in 12 ore settimanali, per il periodo a decorrere dal 01.02.2026 fino al 28.02.2026;

TENUTO CONTO che:

- il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte per l'attività resa a favore del Comune di Faloppio saranno corrisposti, versati e contabilizzati come spesa di personale direttamente da quest'ultimo;
- che risulta rispettata la disposizione di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2020 convertito nella Legge n. 122/2010;

VISTO il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12.11.2025 e successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.12.2025;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.12.2025;

VISTA la L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO, altresì, l'art. 183, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il decreto sindacale in forza del quale la sottoscritta agisce;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000;

VERIFICATO che per la scrivente, soggetto competente all'adozione del presente atto, ai sensi della Legge 06.11.2012, n. 190, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dell'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in questione;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di prendere atto della comunicazione pervenuta dal Comune di Lipomo, acquisita al protocollo del Comune di Faloppio al n. 761 del 28.01.2026 con la quale lo stesso ha autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, come modificata dalla L. 74/2023, il proprio dipendente ... *OMISSIS* ... - Profilo Professionale di Istruttore Tecnico – ex Cat. C ad effettuare un periodo di collaborazione presso il Comune di Faloppio, in regime di c.d. “scavalco d’eccedenza” all’interno delle 36 ore settimanali d’obbligo;
2. Di incaricare, stante l’urgenza e l’improrogabile necessità di far fronte alle esigenze di cui in premessa, ai sensi del citato art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e s.m.i., il dipendente ... *OMISSIS* ... , le cui generalità sono rinvenibili nell’allegato al presente atto e non pubblicato nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy;
3. Di dare atto che l’incarico, a tempo parziale (12 ore settimanali) e determinato, avrà una durata pari a 1 mese a decorrere dal 01.02.2026 e fino al 28.02.2026;
4. Di dare atto che il compenso per la prestazione lavorativa viene determinato in relazione alla retribuzione annua definita dal vigente C.C.N.L. - comparto Funzioni Locali, in riferimento all’attuale inquadramento giuridico del dipendente presso l’ente di provenienza, rapportato alle ore espletate presso il Comune di Faloppio;
5. Di dare, altresì, atto che la spesa derivante dal presente atto è rispettosa dei vincoli in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e che la stessa trova imputazione nei capitoli di spesa di personale iscritti nel bilancio 2025/2027;

6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziario, per il visto di regolarità contabile e le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
7. Di dare atto infine che, in relazione al disposto dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mm. responsabile del presente procedimento è il sottoscritto, Responsabile dell'Area Segreteria Affari Generali.

Il Responsabile dell' AREA AFFARI GENERALI
Lucia Giordani

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di FALOPPIO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Giordani Lucia in data 30/01/2026